

MODELLO S6

Iscrizione nel Registro Imprese di atto di trasferimento di quote sociali di s.r.l. (L. n. 310/1993)

Avvertenze Generali

Si raccomanda di indicare nell'apposito spazio, in alto sulla 1^a pagina, il numero di telefono dello studio, associazione ecc. che presenta il modello allo sportello o lo invia per posta, per agevolare i contatti con l'ufficio.

Il modello è assoggettato ad imposta di bollo, fatte salve le esenzioni previste dalla legge.

Caratteristiche della quota

Unicità

Ai sensi dell'art. 2474 c.c., ciascun socio è titolare di una sola quota che deve essere espressa per un valore nominale pari ad un ammontare non inferiore a lire 1.000 ovvero ad un multiplo di lire 1.000. A differenza delle azioni, le quote possono essere di diverso ammontare tra i soci. La quota va indicata – per ciascun socio – al valore nominale (ad es. il socio A è titolare di una quota di Lire 10.000.000, il socio B di una quota di Lire 7.000.000, il socio C di una quota di Lire 3.000.000)

Non è ammessa, salvo il caso della contitolarità, l'indicazione delle quote con una frazione ovvero con una percentuale sul capitale sociale.

Non è altresì ammessa l'indicazione delle quote per singole quantità pari o multiple a Lire 1.000 (es. il socio A è titolare di n. 1.000 quote pari a lire 10.000 cadauna, il socio B è titolare di n. 700 quote pari a lire 1.000 cadauna ecc.)

Divisibilità

Ai sensi dell'art. 2482 c.c. la quota è di regola divisibile (ad esempio A titolare di una quota da Lire 10.000.000 cede la quota a B e C in parti uguali; in tal caso gli acquirenti diventano titolari di n. 2 quote autonome da Lire 5.000.000 cadauna). Tuttavia l'atto costitutivo può prevedere la indivisibilità delle quote (in tal caso, nell'esempio citato, gli acquirenti B e C potranno al massimo diventare contitolari di una quota che resta pari a nominali Lire 10.000.000). Nel caso in cui la quota oggetto di trasferimento sia indivisibile occorre farne menzione nel quadro NOTE. In ogni caso la divisibilità della quota è subordinata al rispetto delle condizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 2474 C.C. (valori pari a lire 1.000 o multipli di lire 1.000).

Soggetti utilizzatori del modello:

s.r.l., anche unipersonali e società consortili a responsabilità limitata

Finalità del modello:

Il modello va utilizzato per l'iscrizione nel registro imprese degli atti di (a titolo esemplificativo):

- trasferimento della proprietà di quota di s.r.l.,
- costituzione, modificazione, estinzione del diritto di usufrutto (e correlativamente della nuda proprietà) di quota di s.r.l.
- costituzione, modificazione, estinzione del diritto di pegno di quota di s.r.l.
- intestazione fiduciaria ai sensi della legge 23 novembre 1939 n. 1966

Sulla base degli orientamenti del Conservatore e del Giudice del Registro, il modello potrà essere utilizzato anche per;

- l'iscrizione del pignoramento (e degli eventuali atti consequenziali) di quota di s.r.l.
- l'iscrizione del sequestro (e degli eventuali atti consequenziali) di quota di s.r.l.
- l'iscrizione – in generale - di tutti gli altri atti che sono preliminari al futuro trasferimento della quota o comunque che comportano vincoli e/o modificazioni in ordine all'esercizio delle situazioni soggettive spettanti al socio (es. diritto di voto ecc.)

Se il trasferimento di quote è consequenziale ad un atto societario depositato con altri modelli (es. fusione che comporti il trasferimento all'incorporante di quote possedute dalla società incorporata), il modello S6 va allegato al modello succitato, riportando la firma del notaio.

Se per effetto dell'atto di trasferimento di quote, la s.r.l. diventa unipersonale o da unipersonale diventa pluripersonale, deve essere depositata, a cura degli amministratori, la dichiarazione di cui all'art. 2475 bis del codice civile tramite modello S2 entro 15 giorni dall'iscrizione nel libro soci dell'atto di trasferimento delle quote medesime.

Ufficio competente alla ricezione del modello

E' quello della sede legale della s.r.l.

Persone obbligate alla presentazione del modello

Il notaio rogante o autenticante nell'ipotesi di trasferimento per atto tra vivi (art. 2479 c.c.)

Gli eredi o i legatari nell'ipotesi di trasferimento mortis causa (art. 2479 bis c.c.)

Nell'ipotesi di iscrizione di altri atti e/o provvedimenti (pignoramenti, sequestri ecc.), si osserveranno le indicazioni fornite dagli uffici riceventi

Avvertenze per i singoli quadri

A/ ESTREMI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Vanno indicati il numero di iscrizione nel registro imprese e il numero R.E.A. assegnato dall'ufficio presso cui è iscritta la sede legale.

FORMULA DI DEPOSITO

Vanno indicati cognome e nome del notaio o degli eredi o legatari, denominazione e codice fiscale della società.

B/ ESTREMI DELL'ATTO

Vanno indicati la data di stipulazione o di autentica delle sottoscrizioni (o dell'ultima sottoscrizione in ordine cronologico), nonché i dati del notaio rogante o autenticante.

Va indicata la data del decesso nei casi di trasferimento mortis causa.

STRUTTURA DEL MODELLO

Il modello è composto da n. 8 quadri di identico contenuto. Per ogni trasferimento di quota va utilizzato un quadro. Nel caso in cui con lo stesso atto siano trasferite più di 8 quote va allegato un ulteriore mod. S6, facendone menzione nel quadro DOCUMENTI ALLEGATI.

In ogni quadro vanno indicate le vicende relative alle singole quote sociali.

In particolare vanno indicati (barrando le apposite caselle):

1. la natura del trasferimento (atto tra vivi o per successione mortis causa);
2. il valore nominale della quota trasferita espresso in lire o in euro;
3. il titolo del trasferimento; avvertendo che:

3.1 Per "proprietà" si intende la piena proprietà della quota;

3.2 Nell'ipotesi di costituzione di diritti reali parziali (usufrutto e pegno), pur non configurandosi tale fattispecie quale vicenda traslativa ma bensì in termini di costituzione di un nuovo diritto, occorre tuttavia utilizzare lo schema tipico degli atti traslativi (cedente o dante causa e cessionario o avente causa). Tale orientamento si fonda su una interpretazione estensiva dell'art. 2479 circa la portata del termine "trasferimento" condivisa anche dalla giurisprudenza;

Riguardo ai diritti parziali si precisa che:

a) Nel caso di pegno (art. 2784 e ss. c.c.) l'iscrizione riguarda la costituzione/modificazione/estinzione di tale diritto. Nell'ipotesi di costituzione/modificazione del pegno, il dante causa è rappresentato dal proprietario (o dall'usufruttuario o dal nudo proprietario) della quota, e l'avente causa è rappresentato dal creditore pignoratizio. Nell'ipotesi di estinzione del pegno il dante causa è rappresentato dal creditore pignoratizio e l'avente causa è rappresentato dal proprietario (o dall'usufruttuario o dal nudo proprietario) della quota. Nel quadro NOTE va indicato se trattasi di costituzione, di modificazione o di estinzione del pegno.

b) Nel caso di usufrutto l'iscrizione riguarda la costituzione/modificazione/estinzione di tale diritto. Nel caso di costituzione/modificazione di usufrutto il dante causa è rappresentato dal proprietario della quota e l'avente causa è rappresentato dall'usufruttuario. L'usufrutto può essere ceduto se non è vietato dal titolo costitutivo (art. 980 c.c.); in tal caso il dante causa è il cedente dell'usufrutto e l'avente causa è il cessionario dello stesso diritto (nuovo usufruttuario). Nel caso di estinzione il dante causa è rappresentato dall'usufruttuario e l'avente causa dal nudo proprietario che ritorna ad essere titolare della piena proprietà sulla quota.

Nel quadro NOTE si dovrà indicare se trattasi di costituzione, di modificazione o di estinzione dell'usufrutto.

Nell'ipotesi in cui il titolo del "trasferimento" consista nell'usufrutto o nella nuda proprietà occorrerà indicare anche gli estremi (cognome e nome, codice fiscale e, solo nell'ipotesi di contitolarità nel diritto, anche la frazione della quota indivisa, ad esempio $\frac{1}{2}$ ecc.) del nudo proprietario o dell'usufruttuario. Nel caso in cui gli spazi non fossero sufficienti va utilizzato il quadro NOTE, ovvero un ulteriore mod. S6.

3.3 Per intestazione fiduciaria si intende l'intestazione di quote a favore di una società fiduciaria disciplinata dalla legge 23 novembre 1939 n. 1966. Nel caso di reintestazione della quota dalla società fiduciaria al titolare va barrata la casella "altro titolo" indicando "estinzione di intestazione fiduciaria ai sensi della legge 1966/1939".

3.4 Nella casella "altro titolo" va indicato un eventuale titolo di trasferimento o altro vincolo diverso da quelli già indicati (es. pignoramento, sequestro, vendita con riserva di proprietà ecc.)

CONTITOLARITA' NELLA QUOTA

Nel caso in cui la quota sociale appartenga a più soggetti pro indiviso (specie a seguito di successione mortis causa) va barrata la casella "contitolari" (sia nell'ipotesi che tale contitolarità riguardi il cedente o il cessionario, ovvero entrambi). Di regola, la quota è divisibile sempre che siano rispettate le caratteristiche fissate dall'art. 2474 c.c. Qualora il valore della quota non sia frazionabile in valori multipli di Lire 1.000, ovvero sia indivisibile, la quota rimane in regime di contitolarità tra più soggetti.

In caso di contitolarità della quota va sempre indicata la frazione della quota ideale di spettanza di ciascun soggetto (ad es. una quota di Lire 10.000.000 è in contitolarità tra Caio per $\frac{3}{9}$, Tizio per $\frac{2}{9}$, Sempronio per $\frac{2}{9}$ e Mevio per $\frac{2}{9}$)

DOCUMENTI ALLEGATI

Vanno indicati il tipo e il numero di documenti allegati al modello. In particolare va allegato il titolo notarile, in caso di trasferimento tra vivi, ovvero la documentazione prevista dall'art. 7 del R.D. 29/03/1942 n. 239 per i trasferimenti mortis causa, tranne l'atto di notorietà, sostituito - ex art. 30, comma secondo, legge 241/90 - dalla sottoscrizione congiunta del modello da parte degli eredi e/o dei legatari che costituisce dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/68.

PROBLEMATICA RELATIVA AL CODICE FISCALE DEI SOGGETTI ESTERI NON RESIDENTI

Il DPR 605/73 sancisce che non è necessaria l'attribuzione del codice fiscale ai soggetti esteri non residenti. In tali casi è sufficiente indicare:

- a) per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso e il domicilio fiscale;
- b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta, il domicilio fiscale o il domicilio della sede legale all'estero. Per le società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, devono essere inoltre indicati gli elementi di cui alla lettera a) per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza.

Nell'indicazione della sede o del domicilio fiscale devono essere specificati la via, il numero civico e il codice di avviamento postale.

NOTE

Oltre quanto evidenziato alle lettere a) e b) del punto 3.2 nel quadro NOTE vanno indicati eventuali elementi di precisazione oltre a quelli già contenuti negli altri quadri del modello.

FIRMA

Il modello va firmato:

- se è depositato un atto tra vivi, dal notaio
- se è atto mortis causa dagli eredi o dai legatari (congiuntamente, se costituisce atto di notorietà; se l'atto di notorietà è contenuto in un documento separato è sufficiente la firma di un erede o di un legatario).

Nel secondo caso la sottoscrizione del modello è richiesta ai fini della presentazione della domanda e quindi, qualora la firma non sia autenticata, si applica la legge 191/98 e pertanto:

- a) - se gli interessati si presentano allo sportello camerale si provvederà ad accertare l'identità dei firmatari trascrivendo i dati desunti da un documento di identità valido;
- b) - se la domanda è presentata tramite terzi o per posta, i firmatari devono allegare la fotocopia semplice di un documento di identità valido.

La sottoscrizione, in tal caso, vale come dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.